

Compatibilità assegno ordinario e assegno invalidità civile

HO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ "ORDINARIA" PER UNA RIDUZIONE SUPERIORE AI 2/3 DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA (L.N. 222/84), E, RECENTEMENTE, ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE PARZIALE AI SENSI DELLA L.N. 118/71. HO DIRITTO A RICEVERE SIA L'ASSEGNO ORDINARIO CHE QUELLO PER L'INVALIDITÀ CIVILE?

No. L'assegno ordinario e l'assegno mensile di assistenza per invalidità civili sono considerati per legge incompatibili (art. 1, comma 12, della l.n. 222/1984), tuttavia, è data facoltà all'interessato di operare una scelta per il trattamento ritenuto maggiormente favorevole. Come precisato dall'INAIL nella Circolare n. 54 del 9 dicembre 1993, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del trattamento pensionistico incompatibile e quindi dalla notifica del verbale.

